



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3393 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Vision Distribution S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Della Ragione, Alberto Donnini e
Chiara Siciliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti

Rai Cinema S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata
e difesa dagli avvocati Carlo Mirabile e Silvia Felicetti, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

Adler Entertainment S.r.l., non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Fandango S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Ottavio Grandinetti e Daniele Majori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'Avviso di "Chiusura della sessione 2024 tax credit distribuzione nazionale e internazionale", comunicato in data 27 gennaio 2026, con cui la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (di seguito anche solo "DGCA") ha dichiarato l'esaurimento delle risorse disponibili e la conseguente disattivazione del sistema di presentazione delle richieste (doc. 1);
- del Decreto Direttoriale n. 23 del 16 gennaio 2026, recante "Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per la distribuzione cinematografica e audiovisiva", nella parte in cui ha disatteso il mandato di fissare le modalità operative della procedura c.d. "click day" senza prevedere alcuna misura tecnica o procedurale (doc. 2);
- del Decreto Interministeriale n. 412 del 4 novembre 2025, atto presupposto, in parte qua (doc. 3);
- del Decreto Direttoriale n. 374 del 27 febbraio 2026 che - sulla base di una procedura viziata - riconosce il credito di imposta definitivo per l'anno 2024 alle società di distribuzione di cui alla tabella allegata con, allo stato, esclusione totale delle domande della ricorrente (doc. 4);
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque lesivo degli interessi della società ricorrente, ancorché non conosciuto

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rai Cinema S.p.A. e del Ministero della cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2026 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, come precisato a verbale, all'odierna camera di consiglio è stata discussa e trattenuta in decisione esclusivamente la domanda cautelare veicolata con il ricorso introduttivo, per il cui accoglimento la ricorrente insiste, giacché in relazione a quella contenuta nel ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6 aprile 2026 non sussistono i necessari termini a difesa;

Rilevato che le censure proposte dalla società ricorrente riguardano le modalità operative seguite dal Ministero della cultura per lo svolgimento della procedura a sportello di cui si tratta (con particolare riferimento all'automatica disattivazione della piattaforma informatica DGCOL al raggiungimento del limite delle risorse disponibili, intervenuta sulla base della mera trasmissione delle domande in assenza di qualsiasi verifica istruttoria), l'illegittima applicazione del soccorso istruttorio nonché il malfunzionamento della medesima piattaforma che si sarebbe verificato nel breve lasso di tempo in cui essa è stata disponibile;

Ritenuto che tali questioni richiedano un approfondimento incompatibile con la sommarietà che contraddistingue la presente fase cautelare e che, pertanto, vada sollecitamente fissata, come in dispositivo, l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., disponendo, nelle more, al fine di giungere *re adhuc integra* alla definizione della lite ed evitare l'esaurimento del plafond disponibile, la sospensione degli atti impugnati, con la precisazione che tale sospensione riguarda solo l'ambito "distribuzione nazionale e internazionale";

Considerato che, quanto all'ultimo dei profili di censura sopra evidenziati:

- la Società ricorrente deduce che a causa di un malfunzionamento della suddetta piattaforma telematica DGCOL, verificatosi immediatamente dopo l'apertura della sessione per la presentazione delle domande di riconoscimento del credito d'imposta ex l. n. 220/2016 per l'ambito "tax credit distribuzione nazionale" e "tax credit distribuzione internazionale" per l'annualità 2024 (h 12,00 del giorno 27 gennaio 2026, come da avviso di cui al Decreto Direttoriale del 16 gennaio 2026, n. 23), le è stato impossibile presentare alcune domande (v. elenco opere riportato a pag. 5 del ricorso);

- il Ministero della cultura si è costituito in giudizio con atto di stile, non producendo memoria né documentazione, e, a quanto consta dal materiale di causa, è rimasta priva di riscontro l'istanza di accesso agli atti presentata dall'odierna ricorrente in data 2 marzo 2026 (cfr. all. 9 al ricorso), volta tra l'altro ad acquisire documenti e informazioni utili a chiarire tale aspetto, di talché il Collegio non dispone di elementi che consentano di apprezzare il dedotto malfunzionamento (che è stato rappresentato oltretutto anche da altre due Società operanti nel settore della distribuzione cinematografica, con separati ricorsi trattati all'odierna camera di consiglio), e che, in ogni caso, trattasi di circostanza fattuale la quale richiede necessariamente un approfondimento istruttorio di natura tecnica che, per ragioni di economia processuale, si considera opportuno acquisire sin da ora;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre allo scopo una verifica ex art. 66 cod. proc. amm., ai sensi e nei termini che di seguito si rappresentano:

- l'incarico è assegnato all'Agenzia per l'Italia Digitale - AGID, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con facoltà di delega ad un funzionario in possesso di adeguata competenza tecnica;

- il verificatore è autorizzato fin da ora a prendere visione e ad estrarre copia di ogni atto e documento contenuto nel fascicolo di causa e di tutta la documentazione pertinente presente presso il Ministero della cultura, che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione, con accesso diretto alla piattaforma DGCOL al fine di

reperire gli elementi e i dati all'uopo necessari (file di log, report, ticket ecc.) ed effettuare, qualora ne ravvisi l'opportunità, i test e le verifiche che ritenga utili allo scopo;

- il quesito sottoposto al verificatore è il seguente: *“dica il verificatore se, alla luce delle verifiche da lui compiute, durante il periodo in cui è risultato attivo il sistema di presentazione delle richieste per l'ambito «tax credit distribuzione nazionale» e «tax credit distribuzione internazionale» come da Decreto Direttoriale del 16 gennaio 2026, n. 23, ed esattamente dalle h 12,00 del giorno 27 gennaio 2026 sino all'orario di disattivazione del medesimo sistema, si siano verificati malfunzionamenti della piattaforma DGCOL e se risultino presenti ticket di assistenza, anche solo registrati”*;

- la relazione di verifica andrà depositata entro il termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte ricorrente;

- alla liquidazione del compenso spettante al verificatore si procederà previa apposita istanza dell'interessato, da presentarsi, a pena di decadenza, nel termine di cui all'art. 71, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002 (*“La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni (...) dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato (...)”*), con la precisazione che tale termine è da intendersi decorrente dalla data di deposito in giudizio della relazione finale di verifica;

Ritenuto altresì necessario disporre incumbenti istruttori a carico del Ministero della cultura, che nello stesso termine di cui sopra provvederà a versare in giudizio una dettagliata relazione di chiarimenti, corredata da tutti gli atti istruttori del procedimento che ha condotto all'adozione del gravato decreto n. 374 del 27 febbraio 2026 (con esclusivo riferimento alla parte in cui esso riconosce i crediti d'imposta per le imprese di distribuzione), avendo cura in particolare di produrre in giudizio, per la totalità delle domande acquisite sino alla disattivazione della

piattaforma (presentate per tale ambito), copia dell'Allegato 1 e precisare se esse risultino complete di tutti gli elementi prescritti dalla *lex specialis* o se eventualmente siano state attivate (e per quali domande) procedure di soccorso istruttorio (indicando altresì quali dati e/o elementi siano stati richiesti);

Considerata, altresì, la necessità, ai sensi dell'art. 49, comma 1, cod. proc. amm., di disporre, nelle more dello svolgimento della pubblica udienza, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, da individuarsi nei soggetti la cui domanda per l'ambito "tax credit distribuzione nazionale" e "tax credit distribuzione internazionale" risulti regolarmente trasmessa prima della disattivazione della piattaforma informatica DGCOL per avvenuto esaurimento delle risorse;

Ritenuto che il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa giustifichi l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e tempistiche che di seguito vengono indicate ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm:

(a) il Ministero della cultura – entro il termine di 10 (dieci) giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza in via amministrativa – dovrà fornire alla ricorrente, tramite posta elettronica certificata (PEC), l'elenco dei soggetti individuati al paragrafo che precede;

(b) la ricorrente – entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui alla precedente lett. a) – dovrà provvedere a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso dal quale risulti: *i*) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; *ii*) la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intime; *iii*) gli estremi dei provvedimenti impugnati; *iv*) l'indicazione dei soggetti controinteressati, quali risultanti dall'elenco di cui alla precedente lett. a); *v*) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; *vi*) l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

c) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, la parte ricorrente dovrà depositare in atti la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto, infine, di rinviare al definitivo ogni statuizione sulle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater):

a) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 55, comma 10 cod. proc. amm. e, per l'effetto, fissa per la discussione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 novembre 2026, disponendo nelle more la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati limitatamente all'ambito "tax credit distribuzione nazionale e internazionale";

b) dispone verifica ai sensi e nel termine di cui in parte motiva;

c) dispone a carico del Ministero della cultura incumbenti istruttori ai sensi e nel termine di cui in parte motiva;

d) dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e al verificatore all'indirizzo pec protocollo@pec.agid.gov.it.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario, Estensore

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario

L'ESTENSORE
Francesca Santoro Cayro

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO